

Legge regionale 27 ottobre 1994 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2005

Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Il riferimento all' Ufficio provinciale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.

2 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 78, comma 2, L.R. 18/2005.